



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 7 aprile 2022, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 30/3/2022, pervenuto in pari data, prot. n.446, del Sig. Andrea Bulgari, tesserato della Rugby Franciacorta ASD, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giovanni Prati, giusta procura allegata al medesimo reclamo, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 23/3/2022, Comunicato B/18/GS, pubblicato in data 24/3/2022, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie B del 20/3/2022, Rugby Franciacorta ASD v Piacenza Rugby Club ASD, allo stesso reclamante, tesserato della Rugby Franciacorta ASD, è stata inflitta l'interdizione di 11 mesi (dal 24/3/2022 al 23/2/2023 compresi) per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c) (parole offensive e comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro) reiterato, 28/1 lett. e), (espulso dall'arbitro non abbandona il terreno di gioco), 28/1 lett. f) (atti violenti nei confronti degli ufficiali di gara), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con reclamo pervenuto in data 30/3/2022, il Sig. Andrea Bulgari, tesserato dirigente ed addetto all'arbitro della Rugby Franciacorta ASD, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui in epigrafe eccependo come i fatti verificatisi siano stati erroneamente riportati dal direttore di gara e dagli assistenti dello stesso nel referto arbitrale e che quindi questa erronea rappresentazione abbia comportato l'applicazione di una sanzione manifestamente eccessiva.

Il reclamante dichiarava, in apertura di ricorso, di non voler "*in alcun modo minimizzare i fatti verificatisi*", tuttavia, esponeva che tali fatti erano stati erroneamente riportati.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Per meglio illustrare i propri motivi di ricorso il ricorrente riteneva doveroso svolgere alcune premesse ed, in particolare, evidenziare che a proprio avviso durante la gara l'arbitro avesse applicato un "metro" ed un criterio di valutazione non comprensibile ad entrambe le squadre con particolare riferimento al coinvolgimento decisionale dei giudici di linea. Tale coinvolgimento, a dire del ricorrente, non sarebbe consentito nelle gare del campionato di serie B, quale quella tra il Rugby Franciacorta ed il Piacenza Rugby, per esserlo anzi escluso dalla lettura del prontuario di arbitraggio, edizione 2020 – 2021, ove è ben specificato che nelle partite dei Campionati d'Elite, Serie A e Serie B "...sono designati dalla C.N.Ar. due assistenti arbitro che dovranno collaborare con l'arbitro segnalando i falli di antigioco e le scorrettezze evidenziati nella Regola – 9 Antigioco".

Durante la partita tra il Rugby Franciacorta ed il Piacenza Rugby, secondo il ricorrente, alcune decisioni dell'arbitro sarebbero state anomale in quanto le infrazioni (passaggi in avanti) che avrebbero dato origine alle decisioni stesse sarebbero state rilevate unicamente dai Giudici di Linea e non dall'arbitro.

Quanto premesso, sempre a dire del ricorrente, non è volto a minimizzare o giustificare le illegittime condotte del tesserato Sig. Bulgari, ma unicamente a contestualizzare le condotte stesse.

Il Sig. Bulgari, infatti, oltre a precisare che l'episodio che lo aveva visto protagonista è isolato nel contesto della stagione sportiva corrente e che la sua condotta è sempre stata assolutamente specchiata, sosteneva che nel provvedimento impugnato le fattispecie regolamentari asseritamente violate erano state erroneamente individuate.

In particolare, per quanto attiene alla violazione dell'art. 28, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, il ricorrente deduceva che non intende sottrarsi all'evidenza, ma sottolineava che il comportamento "irriguardoso" non sarebbe mai trasceso in offese di carattere personale nei confronti della terna arbitrale e, quindi, richiedeva per tale infrazione l'applicazione del minimo edittale pari ad un mese di squalifica.

Riguardo alla violazione dell'art. 28, comma 1, lett. e), dello stesso Regolamento, eccepiva che la sanzione sarebbe ingiusta ed immotivata "in quanto il direttore di gara non ha mai intimato formalmente al ricorrente di abbandonare il terreno di gioco", precisando su tale circostanza che, quando al 36' del secondo tempo era stato ammonito verbalmente dall'arbitro su segnalazione



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

dell'assistente Sig. Tosini, nessuno dei presenti, giocatori e dirigenti, si sarebbe accorto che l'arbitro lo avrebbe invitato ad allontanarsi dal terreno di gioco.

Su tale episodio, il ricorrente ha depositato alcune dichiarazioni scritte di tesserati presenti alla partita e, in particolare, affida le proprie difese alla dichiarazione del Sig. Roberto Giugni, accompagnatore del Rugby Franciacorta, il quale escluderebbe:

(i) che siano state proferite offese di carattere personale nei confronti della terna arbitrale; (ii) che il Bulgari sia stato allontanato dal terreno di gioco; (iii) che il Bulgari sia entrato nello spogliatoio in presenza degli arbitri; (iv) che il Bulgari abbia commesso atti violenti e che sia venuto a contatto con l'arbitro, di talché la violazione per mancato allontanamento dal terreno di gioco non sarebbe assolutamente giustificabile in relazione ai fatti come asseritamente accaduti.

Anche per quanto attiene alla violazione dell'art. 28, comma 1, lett. f), relativo alla fattispecie degli atti violenti nei confronti degli ufficiali di gara, il ricorrente escludeva categoricamente che vi fosse stata una qualsiasi forma di aggressione violenta e tantomeno un qualsiasi contatto tra lo stesso e l'arbitro, sostenendo che *"il contatto fisico è frutto della ricostruzione suggestiva del referto, e della concitazione del momento, e comunque è categoricamente escluso dai presenti"*.

Su tale circostanza il ricorrente pone a sostegno della propria versione quanto riferito per scritto al riguardo dal Sig. Giugni e anche da altri tesserati, sempre con dichiarazioni scritte depositate in atti.

Il Sig. Bulgari, quindi, chiedeva l'applicazione nel caso di specie della sanzione edittale minima di un mese di interdizione per la violazione dell'art. 28, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, nulla per gli altri capi contestati o, in subordine, dieci giorni di interdizione per la violazione dell'art. 28, comma 1, lett. k), del Regolamento di Giustizia (compimento nel recinto di gioco di atti contrari allo spirito del gioco); inoltre, riteneva opportuna l'applicazione delle attenuanti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) b), c), del Regolamento di Giustizia, per essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o altrui azione, l'aver desistito dall'azione, e l'aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui.

Il Sig. Bulgari, pertanto, concludeva chiedendo in riforma del provvedimento impugnato:

"- un mese per la violazione di cui all' art. 28 comma 1 lettera C; - revoca della sanzione comminata per gli altri capi contestati, in subordine comminarsi la sanzione di 10 giorni di



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

interdizione per la violazione di cui all' art.28 comma 1 lettera K; - in ogni caso applicazione dei minimi edittali e piena applicazione delle attenuanti di cui all'art.11 lettere a),b) e c), e comunque irrogazione di quella diversa e minor sanzione che vorrà applicare la Corte adita”.

In via istruttoria, chiedeva l'escussione dei testi indicati sulle circostanze dedotte nel reclamo.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 1/4/2022, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 7/4/2022.

Alla predetta camera di consiglio compariva per il reclamante l'Avv. Antonio Giovanni Prati, il quale illustrava il reclamo e insisteva per il suo accoglimento; inoltre, chiedeva di poter produrre un video sui fatti oggetto dell'impugnazione.

La Corte, visto l'art. 40, comma 4, e 41, lett. c), del Regolamento di Giustizia, a norma dei quali è consentito utilizzare riprese filmate nell'ipotesi di fatti violenti commessi in occasione della gara da soggetti non partecipanti alla stessa, ritenendo che il caso di cui al reclamo rientrasse nella fattispecie di cui alla lett. c), dell'art. 41, del citato Regolamento, accoglieva l'istanza, assegnando al reclamante il termine di giorni cinque per il deposito della prova video.

Inoltre, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, per un più completo accertamento dei fatti, il Collegio provvedeva ad ascoltare l'arbitro della gara, sig. Iacopo Fioravanti, nonché gli assistenti Sigg.ri Alessandro Tosini e Giorgio Annoni, i quali fornivano le integrazioni che saranno meglio riportate nei motivi della decisione.

In data 20/4/2022 il reclamante depositava un video di poco più di due minuti di lunghezza, che era visionato dal Collegio.

La Corte, quindi, riunitasi in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente appello, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza per cui il sig. Andrea Bulgari, in occasione della gara oggetto del reclamo è stato espulso, al minuto 36 del secondo tempo, per aver proferito parole offensive nei confronti dell'arbitro e dei suoi assistenti e per aver poi, al termine della partita, raggiunto di nuovo il recinto di gioco e aver continuato a rivolgere parole offensive e minacce all'arbitro e, in seguito, averlo aggredito in prossimità degli spogliatoi con una manata sul petto.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Preliminarmente, il collegio ha esaminato il video depositato e osserva che non offre piena garanzia documentale ai fini della decisione, tuttavia, dallo stesso è possibile vedere una persona interloquire in modo apparentemente alterato con il direttore di gara all'interno del campo di gioco, senza però poter comprendere il contenuto della discussione.

Il collegio, inoltre, tiene a precisare che se nel prontuario di arbitraggio, edizione 2020 – 2021, è indicato che nelle partite dei Campionati d'Elite, Serie A e Serie B “...sono designati dalla C.N.Ar. due assistenti arbitro che dovranno collaborare con l'arbitro segnalando i falli di antigioco e le scorrettezze evidenziati nella Regola – 9 Antigioco”, non è assolutamente vietato o impedito, anzi è prassi abituale, che l'arbitro durante la direzione di gara chieda ai propri collaboratori di assisterlo sul “fuorigioco” o sugli “in avanti”.

Con riferimento poi alle dichiarazioni scritte depositate dalla parte reclamante, di contenuto difforme da quanto riportato nel referto arbitrale, preliminarmente si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Al riguardo, si rileva che sui fatti oggetto del reclamo, il sig. Iacopo Fioravanti, arbitro della gara, nel proprio referto arbitrale ha scritto che: *“Al 36' del secondo tempo, il 1° assistente Tosini richiamava la mia attenzione a causa delle reiterate proteste del Bulgari in panchina. Mi avvicinavo alla panchina del Franciacorta per redarguire il presidente del sodalizio di casa (inserito in lista gara come Dirigente addetto all'arbitro) e lo stesso, avvicinandosi con fare minaccioso e violento, si fermava a pochi centimetri da me e iniziava a urlare in maniera plateale nei miei confronti. Il Bulgari proferiva le seguenti parole minacciose; “Hai rotto il cazzo coglione! Non me ne frega un cazzo che mi butti fuori, io ti faccio smettere di arbitrare! Non siamo al 6 Nazioni, non puoi chiedere agli assistenti di segnalarti gli “in avanti”. Questa è casa mia e tu non puoi comportarti così, coglione. Io non ti faccio più entrare qua dentro! Coglione, devi sparire dalla faccia della terra!”.*

In seguito al suo comportamento, comunicavo al Bulgari la mia decisione di allontanarlo dal campo. Il Bulgari, inizialmente rifiutava di lasciare il terreno di gioco, continuando a inveire in modo minaccioso nei miei confronti. Dopo un paio di minuti il Bulgari è stato finalmente accompagnato “di peso” fuori dal recinto di gioco dall'accompagnatore Giugni, mentre



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

continuava ad urlarmi “Coglione! Non capisci un cazzo!” Una volta che il Bulgari ha lasciato il recinto di gioco è stato possibile riprendere l’incontro”.

Il Sig. Fioravanti, inoltre, ha scritto sempre nello stessi referto che “Nel campo di Ospitaletto l’ingresso degli spogliatoi di squadre e arbitri è sotto la tribuna, all’interno del recinto di gioco. Il recinto di gioco è facilmente accessibile da chiunque si trovi nell’impianto sportivo, non essendoci un cancello che chiuda il tunnel di accesso al campo. Al termine dell’incontro, mentre io e i miei collaboratori rientravamo negli spogliatoi, il presidente del Franciacorta (Bulgari 3858), inserito in lista gara come dirigente addetto all’arbitro ed espulso al 36’ del secondo tempo, rientrava nel recinto di gioco e veniva a cercarmi davanti alla porta del nostro spogliatoio, che avevo aperto per entrare. Alla presenza dei miei due collaboratori e dell’accompagnatore della propria squadra, il Bulgari si avvicinava verso di me in modo minaccioso e riprendeva a protestare urlando in modo violento e plateale. Il Bulgari proferiva le seguenti parole: “Coglione! Non me ne frega un cazzo che mi fai squalificare! Io ti faccio smettere di arbitrare, ora faccio un ricorso e ti faccio cacciare dalla federazione, coglione. Faccio cacciare te e quel coglione del tuo assistente (indicando in modo minaccioso il 1° assistente Tosini). Voi pensate di venire qua da noi e fare come cazzo vi pare!”. Lo stesso Bulgari, continuando ad urlare in stato palesemente alterato, si avvicinava a me e mi colpiva con una manata sul petto, provando a spingermi via. Fortunatamente sono riuscito ad attuire il colpo e non ho subito alcun danno fisico, ma ho seriamente temuto per la mia incolumità e quella dei miei assistenti, visto lo stato alterato del Bulgari che non pareva sentire ragioni. L’accompagnatore Giugni e due fotografi regolarmente ammessi al recinto di gioco sono intervenuti tempestivamente per evitare che il Bulgari potesse continuare l’aggressione nei miei confronti, prendendolo di peso e portandolo via. Lo stesso Bulgari si divincolava dalla presa di tre persone ed entrava nello spogliatoio degli arbitri, continuando a urlare in modo ossessivo. Io e i miei collaboratori, rimasti fuori dallo spogliatoio, lo abbiamo pacatamente invitato ad uscire dallo spogliatoio, ma lo stesso si rifiutava di uscire urlando: “Questa è casa mia e faccio come cazzo voglio! Ora faccio ricorso e ti faccio cacciare dalla federazione!”. Il Giugni interveniva nuovamente per portare via il Bulgari, che fuori di sé minacciava urlando “Vuoi che ti meni qui o davanti a tutti nella clubhouse?”. Dopo qualche minuto finalmente il Bulgari veniva allontanato dall’area spogliatoi. Una volta allontanato il presidente chiedevo all’accompagnatore Giugni se



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

desiderasse sporgere reclamo, come richiesto dal presidente. Lo stesso asseriva che non aveva intenzione di sporgere reclamo, pertanto lo congedavo consegnandogli il faldone con i documenti della propria squadra. Una volta fatta la doccia, io e i miei collaboratori, temendo per la nostra incolumità, abbiamo immediatamente lasciato il campo sportivo, non prendendo parte al tradizionale “terzo tempo”.

Gli assistenti dell'arbitro hanno a loro volta integrato il referto arbitrale con altri due “Modelli D” sui fatti oggetto del ricorso.

Il Sig. Alessandro Tosini ha scritto che *“al 36’/2° il Dirigente addetto all’arbitro Bulgari Andrea (N° FIR 3858) contestava l’ennesima decisione arbitrale presa in accordo con l’arbitro mediante consultazione verbale urlando nei miei confronti la frase “Tu non vali un cazzo, stattene zitto che in serie B non sei autorizzato ad aiutare l’arbitro”. In seguito alla frase precedente e vista l’impossibilità di adempiere al mio dovere di assistente arbitrale, diventando oggetto di continue contestazioni ed insulti da parte dello stesso (il Bulgari) decido di attirare l’attenzione del collega arbitro per segnalare l’accaduto. L’arbitro a seguito della mia segnalazione decide di avvicinarsi al Sig. Bulgari invitandolo ad abbandonare il terreno di gioco.*

Il tesserato Bulgari (N° FIR 3858) alla conclusione della gara veniva a cercare la terna davanti allo spogliatoio, rivolgendo nei miei confronti e dell’arbitro la frase “Coglione, non me ne frega un cazzo che mi fai squalificare! Io ti faccio smettere di arbitrare, ora faccio ricorso e ti faccio cacciare dalla federazione, coglione. Faccio cacciare te e quel coglione del tuo assistente (indicandomi in modo minaccioso)”.

Successivamente lo stesso Bulgari colpiva il collega Fioravanti al petto con una manata, provando anche a spingerlo via. Visto lo stato alterato del Bulgari che pareva non sentire ragione intervenivano l’accompagnatore Giugni e i due fotografi prendendolo di peso e portandolo via. Successivamente con fare minaccioso lo stesso Bulgari richiedeva di poter scrivere un reclamo di campo e dirigendosi in direzione dello spogliatoio ne entrava senza autorizzazione continuando a urlare anche all’interno dello stesso, invitato a uscire da me e dai colleghi lo stesso asseriva “Questa è casa mia e faccio come cazzo voglio ora faccio ricorso e ti faccio cacciare dalla federazione” parole proferite verso l’arbitro. Dopo qualche minuto finalmente il Bulgari veniva allontanato dalla zona spogliatoi. Temendo per la mia incolumità e per quella dei miei colleghi di



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

comune accordo abbiamo deciso di abbandonare immediatamente dopo la doccia l'impianto sportivo senza intrattenersi per il tradizionale "terzo tempo".

L'altro assistente dell'arbitro, il Sig. Giorgio Annoni, riguardo ai medesimi fatti ha così scritto sul modello D: *"Alla fine della partita il dirigente addetto all'arbitro del Franciacorta Bulgari Andrea si dirige verso l'arbitro e noi guardalinee, che ci stavamo dirigendo verso lo spogliatoio, ed inizia ad aggredirci verbalmente, urla contro l'arbitro, dicendogli che gli ha rovinato la partita dal momento che prima di prendere alcune decisioni si consultava con noi. L'aggressione oltre che verbale è anche fisica, Bulgari spintona l'arbitro, a quel punto interviene l'accompagnatore del Franciacorta per tentare di allontanare Bulgari. Nonostante ciò Bulgari non demorde e pieno d'ira continua l'aggressione entrando nel nostro spogliatoio e sbattendo i pugni sul tavolo, dicendo che avrebbe fatto ricorso. L'arbitro invita gentilmente Bulgari ad uscire dallo spogliatoio che tenta nuovamente di aggredire fisicamente Fioravanti, sbraitando che essendo a casa potesse fare quel cazzo che voleva. Per ancora un paio di minuti l'aggressione continua, Bulgari iracundo sbraita ed inveisce contro l'arbitro e il guardalinee, tentando a più riprese di aggredire anche fisicamente Fioravanti. Quando l'aggressione cessa l'arbitro domanda all'accompagnatore del Franciacorta se intendesse sporgere ricorso, avendo risposta negativa Fioravanti congeda l'accompagnatore consegnandogli il faldone. Volendo evitare ogni altro spiacevole inconveniente decidiamo di lasciare il campo senza fermarci al terzo tempo".*

La Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha altresì proceduto a sentire la terna arbitrale sui fatti oggetto di reclamo e descritti nel referto arbitrale.

Il Sig. Iacopo Fioravanti forniva le seguenti precisazioni: *"Bulgari si trovava nel recinto di gioco, in prossimità della panchina della squadra e ricopriva il ruolo di Dirigente addetto all'arbitro. A un certo punto si stava per svolgere una touche, il mio assistente mi segnala che le continue proteste del Bulgari non gli consentivano di svolgere il suo lavoro. Così mi sono avvicinato alla panchina per richiamarlo, ma non per espellerlo. Bulgari si è avvicinato a un metro da me e con tono minaccioso ha detto: 'sei a casa mia! Sei un coglione! Io non ti faccio più entrare qua dentro!' a questo punto l'ho espulso. Giugni (l'accompagnatore in lista gara) lo ha preso e lo ha fatto uscire".*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

A domanda della Corte poi il Sig. Fioravanti ha risposto: *“le panchine e gli spogliatoi si trovano proprio sotto la tribuna e la zona non è recintata, non ci sono delimitazioni di alcun tipo, giusto un’apertura che fa da libera entrata e dalla quale può entrare chiunque. Di fronte lo spogliatoio della terna arbitrale, quindi ritengo dentro il recinto di gioco, mi ha dato una manata sul petto. Avevamo appena aperto la porta e lui era lì a minacciare e offendere. Ho provato a calmarlo, ma lui continuava e a quel punto, non eravamo ancora entrati dentro, mi ha messo la mano sul petto. Io ho fatto un passo indietro, non ho subito danni. Sono allora intervenuti i fotografi e l’accompagnatore e hanno messo fine alla vicenda. Tutti hanno sentito le minacce. E’ stato portato via e io non l’ho più visto”.*

Ascoltati anche gli assistenti dell’arbitro sui fatti oggetto di reclamo e descritti nel referto arbitrale, il Sig. Alessandro Tosini ha dichiarato: *“Tutto è partito da un insulto rivolto a me. Bulgari non stava seduto in panchina, ma stava dentro il recinto di gioco dove si trova un cancello aperto e nulla impedisce l’accesso, era nei pressi della panchina e continuava a ripetermi di stare zitto. Fino al 36° minuto ha dato del coglione all’arbitro che a quel punto ho chiamato. Non ho sentito cosa gli ha detto, poi Bulgari è andato via e in seguito è ritornato dov’era per restarci fino alla fine della gara. A fine gara Bulgari è entrato nello spogliatoio e lì ha dato una manata all’arbitro. Giugni ha provato a fermarlo e anche i fotografi hanno fatto la stessa cosa. Poi di peso lo hanno portato via.”.*

A propria volta l’altro assistente, Sig, Giorgio Annoni, ha dichiarato: *“verso la fine del secondo tempo c’era già stato uno screzio ma io mi trovavo dall’altro lato del campo. Finita la gara mi portavo verso gli spogliatoi e ho visto Bulgari che sbraitava. Ha anche spinto l’arbitro all’entrata dello spogliatoio e a quel punto è intervenuto l’accompagnatore. Bulgari è poi entrato nello spogliatoio ed è stato invitato ad uscire ma per qualche minuto ha insistito”.*

I componenti della terna arbitrale, dunque, sentiti dalla Corte ai sensi dell’art. 40, comma 4, del R.d.G. hanno sostanzialmente confermato quanto riportato nel referto arbitrale.

Il Collegio osserva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, ovvero le circostanze in esso indicate possono essere provate con ogni mezzo consentito dal codice di procedura civile, quando queste non sono state direttamente percepite dal verbalizzante in



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

quanto non avvenute alla sua presenza o, comunque, non verificatesi alla sua presenza o contraddittorie rispetto ad altre circostanze oggettive (Cass. Sezioni Unite sentenza del 24/7/2009 n.17355; cfr. Cass. Civ. Sez. VI sentenza del 25/1/2012 n.1069).

Al riguardo, la Corte rileva che il Sig. Fioravanti, arbitro, ha direttamente percepito quanto indicato nel referto e lo ha confermato una volta ascoltato durante l'udienza del 7 aprile, come allo stesso modo anche i due assistenti, Sigg.ri Tosini e Annoni, hanno confermato la dinamica dei fatti, i termini ed i modi usati dal Sig. Bulgari, né sono emerse circostanze oggettive contraddittorie rispetto a quelle del referto riguardo alle ripetute offese e l'atto violento posto in atto dal ricorrente. E' opportuno, altresì, considerare che la sentenza della Corte di Cassazione del 16/2/2016, n.6342, ha confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, in quanto afferma che il referto arbitrale è da valutarsi insieme ad altri elementi di prova emersi dall'istruttoria quando *“è difficilmente interpretabile senza le delucidazioni di chi lo ha redatto . . .”*.

Inoltre, sempre la Suprema Corte, Sezioni Unite, con la sentenza n.328 del 9/1/2019, dopo avere affermato che *“l'arbitro di calcio non è pubblico ufficiale”*, ha poi precisato che *“l'arbitro è investito di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (. . .) idonee a configurare la responsabilità contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte dei conti”*.

La sopracitata sentenza è stata ripresa dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, nella decisione n.23 del 26/4/2021, nella quale afferma che l'arbitro è *“nello svolgimento delle sue funzioni, investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche allorché sanziona quei comportamenti oltraggiosi ed istigatori degli atleti o dei dirigenti di una società sportiva anche al fine di sedare le masse dei tifosi e la sintesi delle sue attività e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale, che, per orientamento monolitico, gode di efficacia probatoria privilegiata (. . .) circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*; la stessa decisione, inoltre, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità, precisa che *“nel nostro ordinamento, fondato sul libero convincimento del giudice (art. 116 c.p.c.), non esiste, al di fuori dei casi di c.d. prove legali (cfr., in specie, gli artt. 2700, 2702, 2709, 2733, 2738 c.c.), una gerarchia delle fonti di prova, così che tutte le prove sono liberamente valutabili dal giudice che può porre a fondamento del suo convincimento anche (e solo) quelle di natura presuntiva (qualora*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

ritenute maggiormente attendibili), purché la scelta e la valutazione del materiale probatorio sia sorretta da adeguata, e logicamente non contraddittoria, giustificazione . . .”.

Ciò posto, il referto dell'arbitro, pertanto, costituisce piena prova dei fatti ivi descritti e, quindi, la loro efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata che non può essere superata solo con la querela di falso, come nella c.d. prova legale, potendosi tenere conto anche degli atti istruttori svolti su impulso della parte o, d'ufficio, su iniziativa dell'organo giudicante, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia.

Nel caso di specie i chiarimenti forniti dall'arbitro e dai propri assistenti hanno confermato quanto riportato nel referto.

Dall'esame del referto arbitrale e da quanto riferito dal Sig. Fioravanti e confermato dai Sigg.ri Tosini ed Annoni, quindi, risulta che il Sig. Bulgari ha proferito parole offensive verso due ufficiali di gara, perfezionando in tal modo l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, e che poi ha colpito l'arbitro Sig. Fioravanti con una manata sul petto, perfezionando in tal modo l'infrazione di cui all'art. 28/1 lett. f), del Regolamento di Giustizia.

Per contro, ad avviso del Collegio, anche alla luce della non chiara e dubbia conformazione dell'impianto sportivo circa la delimitazione del recinto di gioco in cui sono avvenuti i fatti oggetto del reclamo, non appare certa la circostanza che il Sig. Bulgari, una volta espulso dall'arbitro abbia in seguito di nuovo raggiunto il recinto di gioco, perfezionando in tal modo l'infrazione di cui all'art. 28/1 lett. e), del Regolamento di Giustizia, mentre nel contempo non si comprende la mancata contestazione da parte del Giudice Sportivo dell'infrazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. d), del Regolamento di Giustizia, relativa alla fattispecie delle cosiddette “minacce”, considerato che dal referto risulta che il Sig. Bulgari a un certo punto abbia urlato all'arbitro “*Vuoi che ti meni qui o davanti a tutti nella clubhouse ?*”.

Non si ravvisano, inoltre, i presupposti per l'applicazione delle attenuanti specifiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) b), c), del Regolamento di Giustizia, in quanto non è emerso come e quando il Sig. Bulgari si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o altrui azione, abbia desistito dall'azione, e abbia agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte, pertanto, considerato che per l'infrazione di cui alla lett. c) dell'art. 28/1 del R.d.G. è prevista la sanzione da 1 mese a 9 mesi, e che per l'infrazione di cui alla lett. f) dell'art. 28/1 del R.d.G. è prevista una sanzione non inferiore ad 8 mesi, ritiene che, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 dello stesso R.d.G., la sanzione complessiva inflitta nel provvedimento impugnato sia da riformarsi lievemente come in dispositivo.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 11, 14, 28/1, lett. c), lett. e) e lett. f) del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona il tesserato Sig. Andrea Bulgari con l'interdizione di mesi dieci (10), dal 24/03/2022 al 23/01/2023 compresi;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 7 aprile - 25 maggio 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
(Avv. Achille Reali)